



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**

LA MORATORIA DEL DECRETO CURA ITALIA PER LE IMPRESE E LE DIFFERENZE CON LA MORATORIA ABI

Gianluca De Candia

Mercoledì 8 aprile 2020



- 1 - LA SUCCESSIONE DELLE MORATORIE
- 2 - LA MORATORIA PER LE IMPRESE (ART.56 DEL DL CURA ITALIA 17 MARZO 2020)
- 4 - FAQ MORATORIA DECRETO CURA ITALIA
- 5 - CONFRONTO TRA LE MORATORIE



SUCCESSIONE DELLE MORATORIE

2.3.2020

DECRETO N.9 E ORDINANZA CAPO DIP PROT. CIVILE PER I COMUNI IN ZONA ROSSA

- Sospensione delle rate dei **mutui** su edifici ubicati nelle zone rosse.
- Non rileva lo status dell'esposizione (deteriorato o non deteriorato) dell'impresa
- Sospensione dell'intera rata OPPURE della sola quota capitale fino al 14 novembre 2020 (senza oneri per il cliente)

7.3.2020

MORATORIA ABI - CONFINDUSTRIA

- Accordo collettivo tra sistema creditizio e sistema imprenditoriale
- Micro e PMI italiane e finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020
- Rileva lo status in bonis dell'impresa
- Sospensione MAX 12 mesi e delibera discrezionale da parte della banca

17.3.2020

DECRETO N.18 «CURA ITALIA» (in corso di conversione in legge)

- Disposizione di un decreto urgente (art.56) vincolante per le banche e gli IF
- Micro e PMI (inclusi lavori autonomi) e finanziamenti in essere al 17 marzo 2020
- Rileva lo status in bonis dell'impresa
- Sospensione fino al 30 settembre 2020 e delibera NON DISCREZIONALE da parte della banca
- Possibilità di garanzia del Fondo MCC su 33% delle rate/ canoni sospesi

AMBITI DI APPLICAZIONE art.56 – DECRETO «CURA ITALIA» 1/2

N.	TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO RICHIEDIBILE
1	apertura di credito / fidi di cassa a revoca	divieto di revoca fino al 30.9.2020 delle aperture di credito o fidi di cassa a revoca, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata
2	prestiti accordati a fronte di anticipazioni su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, al 17.3.2020 <i>sono incluse le anticipazioni di factoring pro soluto / pro solvendo in relazione alle anticipazioni concesse a revoca</i>	divieto di revoca fino al 30.9.2020 delle anticipazioni in pro soluto / pro solvendo nel contratto di factoring, per crediti ceduti in essere al 29.2.2020, o se maggiori, alla data del 17.3.2020

LA MORATORIA DEL DECRETO CURA ITALIA PER LE IMPRESE

N.	TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO RICHIEDIBILE
3	prestiti non rateali con scadenza ante 30.9.2020 <i>sono inclusi gli accordi di dilazione / accordi confirming con debitori factoring e anticipo su contratti / ordini</i>	proroga alle medesime condizioni fino al 30.9.2020 dei prestiti non rateali con scadenza ante 30.9.2020
4	mutui, leasing e altri finanziamenti a rimborso rateale, con scadenza ante 30.9.2020 <i>sono inclusi i piani di rientro</i>	sospensione del pagamento delle rate/canoni in scadenza di mutui, leasing e altri finanziamenti a rimborso rateale (es. piani di rientro) fino al 30.9.2020 <i>Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.</i>

FAQ SU MORATORIA ART. 56 DL CURA ITALIA

Quali sono i soggetti che possono richiedere la sospensione?

Le micro, PMI operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi e i professionisti con partita IVA.

Rientrano nell'ambito di applicazione della sospensione anche i privati?

No. I privati sono fuori dal perimetro applicativo della moratoria di Cura Italia.

Alcuni istituti sono disponibili a valutare interventi a favore dei propri Clienti non rientranti nel perimetro individuato dall'art.56 del decreto Cura Italia che dovessero segnalare analoghe esigenze di sospensione o rimodulazione dei canoni.

Quali sono i requisiti per chiedere la sospensione?

- essere una micro, PMI avente sede in Italia;
- non avere esposizioni debitorie, alla data del 17.3.2020, classificate dalla banca come esposizioni creditizie deteriorate;
- avere subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (nb. autocertificazione da rendere ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000).

Per accedere alla sospensione sono ricomprese nella definizione di PMI anche le imprese controllate da altre imprese (e dunque appartenenti ad un gruppo) il quale gruppo superi i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione CE per la definizione di micro, PMI?

Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.

FAQ SU MORATORIA ART. 56 DL CURA ITALIA

A chi va presentata la comunicazione (richiesta di sospensione)?

A tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.

Come e quando effettuare la comunicazione alla banca /IF?

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dal 17 marzo 2020.

La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC (con firma autografa allegando documento di identità richiedente), ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Esiste un format / modulo di comunicazione?

Non esiste un format ad hoc. È fondamentale che rispetti quanto previsto all'art.56 co.2, 3, 4 e 5.

Cosa deve dichiarare l'impresa nella comunicazione?

- il finanziamento ed il tipo di sospensione (intero canone ovvero solo quota capitale) per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

La banca può rifiutare la comunicazione?

La banca /IF deve accettare la comunicazione di moratoria, se ovviamente la stessa comunicazione rispetta i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

FAQ SU MORATORIA ART. 56 DL CURA ITALIA

Come avviene il rimborso delle rate / canoni sospesi?

La moratoria del dl Cura Italia prevede, su formale richiesta dell'impresa in possesso dei requisiti soggettivi, la sospensione del pagamento delle rate / canoni in scadenza fino al 30 settembre secondo una delle due seguenti modalità:

- a) **la sospensione della sola quota capitale delle rate / canoni** con traslazione del piano di ammortamento finanziario; nel corso del periodo di sospensione a cadenza periodica la Banca provvederà ad addebitare rate / canoni di soli interessi, al tasso contrattuale, calcolati sul debito residuo in essere all'atto della sospensione e per il periodo complessivo della sospensione stessa;
- b) **la sospensione dell'intero rate / canone** (quota capitale e interessi) con traslazione del piano di ammortamento finanziario; alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, gli interessi maturati al tasso contrattuale sul debito residuo in essere all'atto della sospensione e per il periodo complessivo della sospensione stessa verranno corrisposti in quote nel corso dell'ammortamento residuo senza aggravio di ulteriori interessi a partire dal pagamento del primo canone successivo alla ripresa dell'ammortamento.

Quali condizioni economiche si applicano alla sospensione?

La normativa prevede espressamente l'**assenza** di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

FAQ SU MORATORIA ART. 56 DL CURA ITALIA

A quanto ammonta il periodo massimo di sospensione delle rate / canoni?

La sospensione riguarda rate / canoni in scadenza fino al 30 settembre 2020.

La richiesta di sospensione può essere richiesta per tutti i contratti o solo per quelli stipulati fino ad una certa data?

Può essere presentata per tutti i contratti stipulati prima del 17 marzo 2020 con rate / canoni in scadenza fino al 30 settembre 2020.

Il periodo di sospensione di cui alla lettera c) comprende anche la rata / canone in scadenza il 30 settembre 2020?

Sì, in caso di accoglimento della domanda di sospensione, la rata / canone in scadenza il 30 settembre 2020 non deve essere pagata.

I contratti stipulati successivamente al 17 marzo 2020 possono beneficiare della richiesta di sospensione?

No, i contratti devono essere stati sottoscritti prima del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto Cura Italia.

Può il cliente chiedere la sospensione anche a partire dal canone di giugno fino a quello con scadenza entro il 30 settembre 2020?

Sì, purché il contratto sia stato stipulato prima del 17 marzo 2020.

FAQ SU MORATORIA ART. 56 DL CURA ITALIA

Banca IFIS può rifiutare la richiesta di sospensione?

No. La banca non può rifiutare la richiesta di sospensione se l'impresa i) è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.56 del dl Cura Italia ed ii) ha rilasciato specifica autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di avere subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Può un cliente chiedere di beneficiare della moratoria ABI in luogo della moratoria di cui al decreto Cura Italia?

Sì. Anche se, contrariamente a quanto previsto per la moratoria normativa, nel caso di moratoria ABI l'accoglimento della richiesta di sospensione è rimessa all'autonoma discrezionalità della banca anche se sono soddisfatti i requisiti soggettivi previsti dall'Accordo sul Credito 2019.

Entro quanti giorni la banca deve rispondere alla richiesta di sospensione del finanziamento?

La norma non contiene un espresso riferimento temporale. Tuttavia, laddove siano soddisfatti i requisiti soggettivi previsti dall'art.56 del decreto "Cura Italia, il riconoscimento del beneficio della moratoria rappresenta l'oggetto di un diritto potestativo dell'impresa richiedente e quindi la richiesta si intende accolta, salvo esplicito e motivato rifiuto.

Che tipo di attività è richiesta alla banca riguardo all'autocertificazione con la quale l'impresa dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19"?

Alla banca è richiesta esclusivamente un'attività di acquisizione della comunicazione senza effettuare ulteriori verifiche.

FAQ SU MORATORIA ART. 56 DL CURA ITALIA

Quale deve essere lo status dell'impresa richiedente?

L'impresa, al momento della pubblicazione del decreto (17 marzo), deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

In caso di consultazione delle CR dei clienti sarà evidenziata la moratoria in essere e influirà in qualche modo sul rating?

No. La posizione del cliente risulterà in bonis.

Le rate / canoni già maturate dopo il 17 marzo 2020 ma non ancora pagate entrano nella moratoria ex DL Cura Italia?

Le rate / canoni maturate dopo il 17 marzo 2020 possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza del canone non pagato.

Le rate / canoni scadute entro 90 gg entrano retroattivamente nella moratoria ex DL Cura Italia?

Le rate / canoni scadute e non pagate prima del 17 marzo 2020 non possono essere computate nell'ambito della sospensione ex DL Cura Italia mentre possono essere computate in caso di moratoria Accordo sul Credito ABI. Invece le rate / canoni maturate dopo il 17 marzo 2020 possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione sia ex DL Cura Italia sia Accordo sul Credito ABI, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata / canone non pagata.

FAQ SU MORATORIA ART. 56 DL CURA ITALIA

È possibile aumentare il tasso di interesse del contratto di leasing finanziario in caso di sospensione ai sensi dell'art.56 del decreto "Cura Italia"?

No. Il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione deve essere dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La sospensione delle rate si applica al credito al consumo?

No, non si applica al credito al consumo.

La sospensione si applica al leasing / noleggio operativo?

No. L'art. 56 fa riferimento esclusivamente al leasing finanziario e non al noleggio operativo.

Possono essere addebitate spese per la sospensione?

No. All'impresa richiedente non possono essere addebitate spese per la sospensione.

È possibile richiedere garanzie aggiuntive?

No. Non è possibile per la banca richiedere garanzie aggiuntive in quanto la sospensione deve avvenire secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La garanzia è valida a seguito della sospensione delle rate / canoni e conseguente estensione della durata del contratto?

Sì, resta valida senza formalità – e quindi accettazione da parte del garante - sino a quando il cliente resta obbligato nei confronti della Banca.

FAQ SU MORATORIA ART. 56 DL CURA ITALIA

Può essere oggetto di sospensione il riscatto finale nel leasing finanziario?

No. Possono essere sospesi esclusivamente i canoni del contratto di leasing finanziario.

Se una rata / canone scaduta è stata già pagata, l'importo può essere restituito all'impresa al fine di rientrare nella sospensione?

No.

Un contratto di leasing per il quale è in corso la sospensione di cui al dl Cura Italia può essere ceduto a terzi?

Sì. Nel caso in cui la banca dia il proprio consenso alla cessione del contratto oggetto di moratoria (con ciò escludendosi eventuali effetti costitutivi di un nuovo rapporto giuridico), si avrà la mera prosecuzione del contratto in vigore con l'obbligo di corrispondere alla banca i canoni di leasing contrattualmente previsti alla data di cessione (moratoria inclusa), nonché di pagare il prezzo di cessione, nel caso di esercizio dell'opzione finale di acquisto. La banca dovrà verificare se sono soddisfatti da parte del soggetto subentrante i requisiti soggettivi previsti all'art.56 del dl Cura Italia.ds

È possibile riprendere i pagamenti ordinari durante il periodo di sospensione?

Sì. L'intento del legislatore con la moratoria è proprio quello di accompagnare l'impresa ad uscire dal periodo di crisi di liquidità; pertanto, ove questo avvenga l'impresa può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intero canone) previa specifica comunicazione tramite PEC alla banca e riprendere il pagamento dei canoni.

CONFRONTO TRA LE MORATORIE

Tipo	Moratoria ABI	Moratoria Decreto Cura Italia
Tipo sospensione	Mutui / Leasing: Sospensione fino a 12 mesi della quota capitale delle rate. Mutui: allungamento del piano di ammortamento fino al massimo del 100% della durata residua. Finanziamenti a BT: allungamento (proroga) della scadenza fino ad un periodo massimo di 270 gg	Mutui / Leasing: sospensione della quota capitale e della quota interessi delle rate oppure della sola quota capitale delle rate.
Ambito Soggettivo	micro, piccola e media impresa	micro, piccola e media impresa (inclusi lavoratori autonomi)
Ambito temporale	contratti in essere al 31 gennaio 2020	contratti in essere al 17 marzo 2020
Scadenza	massimo 12 mesi	fino a 30 settembre 2020
Attivazione della richiesta	Iniziativa del cliente mediante compilazione ed invio alla banca di uno specifico modulo secondo format ABI	Iniziativa del cliente mediante compilazione ed invio alla banca di un modulo con autocertificazione contenente i requisiti di cui all'art.56

CONFRONTO TRA LE MORATORIE

Tipo	Moratoria ABI	Moratoria Decreto Cura Italia
R e q u i r e s i t i	avere un n° di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 Mio di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 Mio di euro)	
	essere operante in Italia e appartenente a tutti i settori economici;	
	non avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;	
	non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 gg sul contratto oggetto della richiesta di sospensione	
	il finanziamento oggetto della richiesta di sospensione non abbia già usufruito di analogo sospensione/allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale (ad es. ordinanza terremoto, alluvione).	aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (da autocertificare ai sensi art. 47 DPR 445/2000);

CONFRONTO TRA LE MORATORIE

Tipo	Moratoria ABI	Moratoria Decreto Cura Italia
Spese a carico del cliente	Nessuna spesa solo quelle sostenute dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione . La banca può aumentare fino a un massimo di 60 punti base il tasso di interesse al quale è realizzata l'operazione di sospensione rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca	Nessuna spesa. La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.
Garanzie	Se il contratto è assistito da garanzie o da coperture assicurative, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione della moratoria.	I contratti di garanzia e assicurazione sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.
Fondo di garanzia MCC	Sui contratti già garantiti dal Fondo MCC, la proroga della garanzia- gratuita - viene concessa automaticamente dal Fondo a fronte della comunicazione della banca da effettuare utilizzando uno specifico modulo, senza comportare "blocchi" sui nuovi leasing garantiti da parte del Fondo.	I canoni sospesi ex lege sono ammessi, senza valutazione, alla garanzia (33% dell'importo sospeso) - gratuita - di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia PMI. Per avvalersi di tale garanzia, la banca inoltra una richiesta telematica con indicazione dell'importo max garantito



GRAZIE!

